



Verbale n. 32 del 14/12/2018

Il sottoscritto Dott. Ruggero Corbi

premessi che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/10/2017 è stato nominato revisore del Comune di Poggio Renatico per il periodo 29/10/2017-28/10/2020

esaminata

la documentazione di seguito enunciata, pervenuta in data 13/12/2018, al fine di esprimere il parere previsto dall'art. 40, comma 3-sexies del D.lgs. 165/2001 e dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012:

- 1) PRE-INTESA ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI CHE SOVRINTENDONO ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IN DATA 13/12/2018 - PROT. 20656;
- 2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018, SOTTOSCRITTA DALLA RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA BILANCIO ECONOMATO PERSONALE IN DATA 13/12/2018 - PROT. 20678;

RICORDATO che:

- con verbale n. 22 del 30/10/2018 il presente organo di revisione ha già provveduto a rilasciare la certificazione alla costituzione del fondo complessivo delle risorse del Comune di Poggio Renatico per il triennio 2018 - 2020, ad esito dell'adozione:
 - della determina della Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio economato personale n. 501 del 16/10/2018, avente ad oggetto: "Rideterminazione costituzioni dei fondi delle risorse decentrate per gli anni 2015 - 2016 - 2017 precedentemente effettuate e ricognizione utilizzo per tali anni. Costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per il triennio 2018-2020 del comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del ccnl 2016 - 2018 del 21/05/2018 del comparto funzioni locali";
 - della delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26/10/2018, avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate variabile per il triennio 2018-2020 del Comune di Poggio Renatico; linee di indirizzo in merito alla quantificazione degli incrementi e contestuale autorizzazione all'inserimento delle risorse da porre a carico del fondo variabile in relazione all'art. 67 del ccnl 2016 - 2018. Ulteriori indirizzi alla delegazione trattante datoriale dell'ente";
 - della determinazione della Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 80 del 29/10/2018 - R.G. N. 521/2018 avente per oggetto: "Presa d'atto della DGC n. 95 del 26/10/2018 e costituzione del fondo delle risorse decentrate complessivo per il triennio 2018-2020 per il comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 67 del ccnl 2016 - 2018 del 21/05/2018 del comparto funzioni locali";

Corbi

- attraverso il medesimo verbale si è altresì rilasciata la competente certificazione in merito alla ricostituzione dei fondi delle risorse decentrate per gli anni 2015-2017 del Comune di Poggio Renatico e alla relativa rideterminazione del loro utilizzo, procedura resasi necessaria nell'ambito del processo di quantificazione del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per gli anni 2018-2020, per i motivi dettagliatamente indicati nelle Determinazioni R.G. n. 501 e 521/2018 oggetto di esame di cui al verbale n. 22/2018;

CONSIDERATO pertanto che per ulteriori approfondimenti in merito a quanto intercorso per addivenire alla costituzione dei fondi triennio 2018-2020 oltre che alla ricostituzione e rideterminazione dell'utilizzo dei fondi 2015, 2016 e 2017 si rimanda integralmente a quanto già riportato nel proprio Verbale n. 22/2018 ed agli atti adottati in merito;

VISTI in merito:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018 il che apporta notevoli cambiamenti per quanto attiene sia all'impianto delle relazioni sindacali che alla disciplina della costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate;

DATO ATTO che il sottoscritto deve ora fornire un nuovo parere in merito alla conformità delle norme vigenti e alla compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di accordo sulla determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, redatto sulla base del precedente contratto collettivo decentrato valevole per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 21/02/2017- Prot. 2276;

VISTA la pre-intesa di accordo sottoscritta in data 13/12/2018 - Prot. 20656, sulla determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, redatta sulla base del precedente contratto collettivo decentrato valevole per il triennio 2016 – 2018, e corredata da relativa Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, così come previsto dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....*", stilata dalla Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale in data 13/12/2018 e trasmessa al sottoscritto via e-mail con nota prot. n. 20676 del 13/12/2018;

RICHIAMATO inoltre il comma 6 dell'art. 8 del CCNL 2016 – 2018, il quale conferma che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti;

RICHIAMATA altresì la seguente normativa di riferimento in materia di contrattazione decentrata integrativa negli enti locali:

- il comma 3 bis dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede, fra l'altro, che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel

rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

- l'art. 7 del CCNL 2016 – 2018 relativo alle materie oggetto di contrattazione integrativa, tra le quali alla lett. a) si indicano i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 del medesimo CCNL, tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'art. 8, comma 1 del CCNL 2016 – 2018 che stabilisce che il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 del medesimo CCNL e che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 7 possono essere negoziati con cedenza annuale;
- l'art. 67 del CCNL 2016 – 2018, volto a disciplinare la costituzione del fondo risorse decentrate già dall'anno 2018;
- l'art. 68 del CCNL 2016 – 2018, relativo alla disciplina dell'utilizzo del fondo risorse decentrate;
- la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMI della Corte dei Conti del 09/10/2018 con la quale si è chiarito definitivamente che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 2016 – 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 contenete lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da redigere in relazione alle ipotesi di accordi decentrati riguardanti il salario accessorio.

PRESO ATTO tuttavia che le parti hanno stabilito nella pre-intesa di accordo 2018 che le risorse previste dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 2016 – 2018, considerata la mancata approvazione di una norma di legge entro la data di sottoscrizione del citato accordo, che concluda con certezza la non assoggettabilità delle risorse decentrate citate, ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, vengano destinate per la somma inserita in fase di costituzione del fondo 2018, unicamente alla performance dei dipendenti, per tale annualità di utilizzo, a titolo precauzionale;

ATTESO che la possibilità di mantenere in vigore i contratti decentrati già sottoscritti sino alla naturale scadenza è espressamente previsto per effetto del principio di "ultravigenza" posto dall'art. 5, comma 4 del CCNL 1/4/99, nonché prevista dal nuovo CCNL 2016 – 2018, ;

RICHIAMATO inoltre:

- il comma 3-sexies del D.Lgs.165/2001 che testualmente recita *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."*
- La Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, la quale alla Parte I.3 recita come segue: *"Tutti i contratti integrativi formalmente sottoscritti in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti*

(OO.SS., RSU) debbono rispettare limiti e materie previsti ed essere in ogni caso sottoposti a certificazione da parte degli Organi di controllo per una ordinata verifica, in particolare, dei riflessi economici cui tali contratti in genere danno luogo. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie:

- *contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);*
- *contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl. Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;*
- *contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.*”

RICHIAMATE integralmente le motivazioni riportate sia nell'ipotesi di accordo, che nella Relazione Illustrativa e Tecnico – Finanziaria, stilata a corredo, ed entrambe in esame al presente organo di revisione, che hanno indotto le rispettive delegazioni trattanti sia di parte sindacale che datoriale, a voler far proseguire anche per l'anno 2018, legittimamente gli effetti del precedente contratto collettivo di lavoro integrativo decentrato valevole per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 21/02/2017, sino alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo, ipotesi per altro prevista dallo stesso CCNL 2016 – 2018, procedendo, di conseguenza, alla sottoscrizione del solo accordo relativo alla determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, sulla base quindi dei contenuti e principi dell'accordo normativo 2016 – 2018 già sottoscritto.

ATTESO che in tal senso si è voluto evitare che il protrarsi delle trattative per quanto riguarda la disciplina degli istituti contrattuali, ai quali si sarebbe dovuto dar corso dall'anno 2019 potesse creare un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e soprattutto conseguenze svantaggiose e negative per i dipendenti dell'ente.

CONSIDERATA la possibilità che per ogni anno solare possa far seguito un accordo integrativo annuale nel quale vengono determinati i criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio.

DATO atto che la Giunta Comunale procederà successivamente all'autorizzazione alla delegazione trattante datoriale a sottoscrivere l'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, secondo la pre-intesa sottoscritta in data 13/12/2018.

DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali hanno evidenziato durante le sedute di delegazione trattante tenutesi in data 06/11/2018 e 05/12/2018 di cui ai verbali rispettivamente n. 1/2018 e n. 2/2018, conservati agli atti dell'ente, la volontà di:

- avvalersi per quanto riguarda la regolamentazione dell'annualità 2018, per quanto possibile del contratto collettivo di lavoro integrativo decentrato valevole per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 21/02/2017;
- non proseguire nel complesso nelle trattative contenute nello stralcio di contratto decentrato triennale 2018-2020, così come trasmesso dalla parte datoriale in data 20/11/2018;

DATO ATTO che nella seduta di delegazione trattante del 5/12/2018 la parte datoriale ha concordato sull'ipotesi di accordo per alla determinazione soli dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, al fine di:

- evitare che il protrarsi delle trattative determini un obiettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa;
- e, soprattutto, non vi siano conseguenze negative e svantaggiose per i dipendenti, laddove le trattative dovessero protrarsi ulteriormente;

VISTO il contenuto della pre-intesa di accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, redatto in forma sintetica composta di undici pagine compreso l'allegato alla medesima ;

EVIDENZIATO che:

- nella prima parte dell'ipotesi di accordo vengono richiamati:
 - gli atti di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018;
 - il contratto collettivo decentrato, avente valenza triennale 2016 – 2018 già sottoscritto dalla delegazione trattante il 21/02/2017, che sottende all'utilizzo del fondo per l'anno 2018;
- si riporta poi un'ampia premessa necessaria per motivare la decisione finale della delegazione trattante di non sottoscrivere un nuovo contratto collettivo integrativo decentrato già per l'anno 2018 ma di far proseguire legittimamente anche per l'anno 2018, gli effetti del precedente contratto collettivo di lavoro integrativo decentrato valevole per il triennio 2016– 2018, sottoscritto dalla delegazione trattante in data 21/02/2017, sino alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo;
- successivamente viene riportato il contenuto della sola negoziazione oggetto del presente accordo annuale (Art. 1), reso necessario al fine di rendere il riparto delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2018 in linea con le disposizioni contrattuali contenute agli artt. 68 e 69 del CCNL 2016 – 2018, e già in vigore anche per l'anno 2018.
- il riparto che le parti intendono negoziare nel presente accordo annuale è riferito dunque alle sole risorse disponibili per la contrattazione integrativa, intendendo con tale espressione ciò che residua dalla quantificazione preventiva degli utilizzi previsti per l'anno 2018 sulla base delle indennità ed incentivi economici già contrattati nel contratto integrativo decentrato 2016 – 2018, così come riportato nella tabella allegata all'accordo (Allegato n. 1) e denominata "*Disponibilità per premi correlati alla performance*", volta a remunerare la generale produttività collettiva del personale. La facoltà di contrattare annualmente il riparto di dette risorse disponibili è prevista nella sua cadenza annuale anche dall'art. 8, comma 1 del CCNL 2016 – 2018.
- l'unico fine che si è inteso perseguire con l'accordo è dunque quello di rendere il riparto di detti fondi in linea con le disposizioni contrattuali contenute negli artt. 68 e 69 del CCNL 2016 – 2018 e già in vigore anche l'anno 2018 e cioè:
 - che l'importo contenuto alla voce "*Disponibilità per premi correlati alla performance*" venga già suddiviso tra i seguenti utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2 del CCNL 2016 – 2018:
 - premi correlati alla performance organizzativa;
 - premi correlati alla performance individuale, a cui destinare almeno una quota pari al 30% delle risorse del fondo di parte variabile previste, al netto di quelle stanziare ai sensi delle Lett. c), f) e g) dell'art. 68, comma 3 del CCNL 2016 – 2018;
- ai sensi dell'art. 69 del CCNL 2016 – 2018, ai dipendenti che nel corso dell'anno 2018 conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, venga attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett.b) del CCNL 2016 - 2018, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi contenuti nell'accordo stesso.

Colli

- in ultimo vengono riportati i contenuti principali della tabella di sintesi allegata relativa ai criteri e principi generali relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018.

- le conclusioni cui giungono le parti sottoscrivendo i criteri e principi generali, relativi alle modalità di utilizzo del salario accessorio per l'anno 2018, contenuti nella preintesa di accordo tengono espressamente conto che:

- in via preventiva, la somma da destinare a premi correlati alla performance dei dipendenti, da ripartire secondo i principi contenuti nel presente accordo annuale, ammonta a complessivi € 48.487,29 per l'anno 2018;
- le risorse destinate per istituti afferenti alle risorse variabili complessivamente previste per l'anno 2018 ammontano ad € 45.715,51. Detto importo comprende al suo interno tra le altre somme anche :

1. € 506,30 stanziati a preventivo quale incentivo per il recupero ICI per l'anno 2018,;
2. € 335,09 stanziati a preventivo quale incentivo per compensi ISTAT per l'anno 2018;
3. € 25.000,00 stanziati a preventivo per l'anno 2018 a titolo di incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 € 25.000,00;
4. € 2.480,24 stanziati per l'anno 2018 a titolo di incremento del fondo di parte variabile connesso a risparmi determinati a consuntivo, nell'anno precedente, in applicazioni della disciplina dello straordinario;

- Gli importi riferiti alle risorse variabili di cui al punto 1, 2 e 3 sono da intendersi preventivi e massimi erogabili, pertanto, eventuali importi ad oggi previsti per il finanziamento degli istituti afferenti a tali risorse potranno essere soggetti a riduzione a consuntivo qualora non fossero effettivamente impiegati.
- All'interno delle somme variabili risultano stanziati anche € 17.047,60 di risorse pari all'1,2% del monte salari 1997 previsti dall'art. 67 c. 3 lett. h del CCNL 2016-2018.

Colin

DATO ATTO che sia per quanto sopra riportato e per quanto espressamente riportato nell'allegata Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, stilata a corredo della pre-intesa di accordo annuale per l'anno 2018, di cui si richiede la competente certificazione, non si ravvisano violazioni a normative vigenti in materia nei contenuti espressi nella proposta di delibera in esame e negli ulteriori documenti allegati;

Tutto ciò premesso:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE agli atti sopra richiamati nonché ai relativi contenuti

E CERTIFICA

la conformità alle norme vigenti e la compatibilità economico-finanziaria:

- della **PRE-INTESA DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018**, sottoscritta dalla delegazione trattante in data 13/12/2018 – Prot. 20656/2018.

- della RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018, sottoscritta dalla delegazione trattante il giorno 13/12/2018 - Prot. 20656/2018, prevista dall'40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001, redatta secondo le indicazioni contenute nella Circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale in data 13/12/2018 – Prot. 20678/2018;

delle quali ho preso visione.

Li, 14/12/2018

Il Revisore -

(Dot.) Ruggiero Corbi
